Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 156 del 6 luglio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 82

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 31 marzo 1995, n. 23.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 31 marzo 1995, n. **23.** — *Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96:*

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 31 marzo 1995, n. 23

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Attività teatrali sovvenzionate per le quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato da attuarsi utilizzando gli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

2. Le attività teatrali di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonchè a rassegne e festivals, realizzate e promosse da:

1° enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente Teatrale Italiano - Istituto Nazionale Dramma Antico - Accademia Nazionale d'arte Drammatica "Silvio D'Amico");

2° istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto Dramma Italiano - Società Italiana Autori Drammatici);

3° enti o associazioni stabili di:

a) produzione ad iniziativa pubblica;

b) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

c) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale;

d) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

4° imprese private di produzione ed esercizio;
5° organismi ed imprese teatrali di produzione a carattere privato, individuali, collettivi o autogestiti;
6° teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù;
7° Organismi e imprese di distribuzione:
a) circuiti territoriali;
b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale;
8° Organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;
9° centri universitari teatrali;
10° enti o associazioni promotori di rassegne e festivals.

Art. 2
Stagione Teatrale

Il periodo di attività, definito stagione teatrale, decorre:
a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo per le iniziative previste agli artt. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21. Per le iniziative culturali di cui all'art. 17, il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attività stessa;
b) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli artt. 9 e 10;
c) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per le iniziative previste dagli artt. 7, 8, 15 e 22.

L'Amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facoltà di emanare, entro il 31 dicembre 1995, una nuova circolare afferente il periodo di attività fra il 1 giugno ed il 31 dicembre 1996 e, ciò, al fine di assicurare la coincidenza dell'anno solare 1997 e seguenti con la stagione teatrale.

Art. 3
Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, oltre che la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonchè l'impiego per ogni spettacolo di almeno 6 elementi tra artistici e tecnici, riducibili a 4 per gli organismi di cui ai successivi artt. 11 e 14.
Possono essere concesse deroghe straordinarie, purchè richieste preventivamente, motivate dal particolare livello artistico dello spettacolo e, comunque, per un numero di elementi non inferiore a 4.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

3. il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Ove una stessa impresa teatrale di produzione di cui al successivo art. 13, operi con più formazioni, le giornate recitative effettuate da ciascuna formazione, per essere valutate ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, non possono essere meno di 30.

5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere ai contributi, l'Amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonchè dell'equilibrio finanziario della gestione.

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi artt. 9 e 19, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli artt. 10, 11 e 19, comma 2, della stabilità, della funzione di servizio sul territorio nazionale delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative ed autogestite ed alle Associazioni Culturali, nonchè della specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.
Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello delle spese di allestimento nonchè dei compensi e delle diarie degli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di £ 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

7. Per gli enti od associazioni stabili, di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11 i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, salvo quanto previsto al successivo art. 25, comma 3, e per le quali venga corrisposto un compenso a percentuale, ovvero un compenso fisso non superiore al foglio paga, con il limite del tetto di retribuzione di cui al comma precedente e comprensivo degli oneri sociali e del settimo giorno di riposo nonché del costo relativo ai compensi lordi corrisposti agli attori e tecnici per il periodo di prove dello spettacolo suddiviso per il numero delle recite programmate. Qualora venga corrisposto un compenso fisso superiore al foglio paga così come sopra determinato, non si terrà conto, sempre ai fini della determinazione del contributo, del costo eccedente il foglio paga stesso.

8. Per gli enti di cui all'art. 11 saranno valutati anche i costi di ospitalità di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato e comunque entro il tetto massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

9. Non possono essere assegnati contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi artt. 12, 13, 14 e 17 ove gli stessi presentino identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, organizzatore teatrale o di socio con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

10. Le Commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare ispirati prioritariamente a sostenere il costo del lavoro, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi.

Art. 4
Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1995/96, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci aggiornati all'atto della presentazione della domanda medesima, debbono essere inviate o presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio attività di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

- iniziative la cui attività è considerata ad anno solare:
  a) 31 ottobre 1995 per gli enti di cui agli artt. 7 e 8
  b) 31 dicembre 1995 per gli organismi teatrali di cui agli artt. 15 e 22;
- iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale:
  15 giugno 1995 per gli organismi di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 16, 17, 19, 20 e 21

3. Le Commissioni consultive per la prosa si riuniscono, di regola, per esprimere il loro parere almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestività dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attività dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'Amministrazione, sentite le Commissioni consultive, dei consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

TITOLO II
Intervento finanziario dello Stato

Art. 5
Disposizioni comuni

1. L'ammissione agli interventi finanziari dello Stato è disposta, di massima, all'inizio della stagione teatrale.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 7, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

3. L'Amministrazione - sentite le Commissioni consultive per la prosa - si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante, o alla normativa vigente.

4. L'Amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le

Commissioni consultive della prosa, l'esame dell'istanza potrà essere rinviata alla fine della stagione teatrale.

5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale, i costi di personale riferiti agli oneri sociali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento delle attività, saranno considerati con riferimento a quelli sostenuti negli anni precedenti. A tal fine il consuntivo dell'attività svolta, dovrà essere trasmesso, di massima, entro 30 giorni dal termine dell'attività. I costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa.

6. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

7. Le recite realizzate in coproduzione saranno valutate ai fini degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare in proporzione ai rispettivi apporti ai costi di produzione, singolarmente considerati, e nei limiti di quelli direttamente sostenuti e documentati.

8. L'Amministrazione potrà procedere a verifiche amministrativo contabili, anche tramite la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di accertare la regolarità dei bilanci relativi all'attività teatrale effettuata.

9. La definitiva assegnazione dell'intervento finanziario è disposta previa verifica, sentite le Commissioni consultive per la Prosa. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione dell'intervento finanziario, lo stesso può essere ridotto o revocato, sentite le competenti Commissioni. L'Amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato e verificato.

10. Almeno la metà dei lavori teatrali di nuovo allestimento da realizzare nella stagione dovranno essere programmati per almeno 20 giornate recitative, salvo oggettivi impedimenti, debitamente documentati, al proseguimento dell'attività.
Quanto sopra non si.applica per le attività di cui agli artt. 11 e 14 , nonchè per le attività produttive programmate dalle associazioni di cui al successivo art. 15.

11. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 1 con le modalità di cui ai successivi articoli e sulla base dei seguenti criteri di massima:

- della validità culturale del progetto artistico;
- della direzione artistica;
- della capacità organizzativa degli organismi, nonchè della continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;
- dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;
- dei costo connessi allo svolgimento delle attività di produzione e ospitalità secondo i sottoindicati criteri:
  - per la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri assicurativi complessivamente versati dall'organismo teatrale maggiorati di una quota forfettaria degli stessi a remunerazione dei costi di allestimento, salvo che per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica, per i quali i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione;
  - per la ospitalità i costi riguardano di regola quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, salvo diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare.

12. L'intervento finanziario dello Stato non può eccedere il pareggio di bilancio e non può superare il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel quale può essere inserita la quota di ripiano di stagioni teatrali precedenti a quella considerata.
Il suddetto limite non si applica alle iniziative di cui ai successivi artt. 7, 8 e 17.

Art. 6
Acconti e anticipazioni

1. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalità ed i requisiti di seguito indicati.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonchè la realizzazione di almeno il 60% dell'attività recitativa.

3. Può essere disposta la liquidazione di una anticipazione del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attività recitativa prevista dalla presente circolare.

4. La documentazione giustificativa relativa allo svolgimento dell'attività recitativa è rappresentata inderogabilmente dai borderaux timbrati e vistati dalla S.I.A.E.

5. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui agli artt. 9 e 19 l'anticipazione può essere concessa fino al 90%, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate, anche tramite un Istituto di credito incaricato di funzioni di tesoreria.

6. Per i festival e le rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale di cui al D.M. previsto al successivo art. 22 potrà essere concessa una anticipazione fino al 40% del contributo assegnato previa presentazione di un preconsuntivo relativo alle spese sostenute per la preparazione e l'organizzazione della manifestazione.

7. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dell'acconto o dell'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi.

TITOLO III
Enti e istituzioni culturali

Art. 7
Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su

presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo - su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Dipartimento dello spettacolo - contributi anche finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di sperimentazione, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano.
L'Ente Teatrale Italiano raccoglie, organizza, elabora dati e documentazioni, anche in collegamento ed in rapporto con analoghi organismi nazionali ed internazionali al fine di assicurare la conservazione e la diffusione della Memoria dell'arte teatrale, e di aiutare l'attività promozionale e distributiva dell'Ente.
A tal fine l'ETI realizza, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi audiovisivi e in collegamento con l'Osservatorio dello Spettacolo, e con altre istituzioni pubbliche o private, una teatroteca nazionale, una banca dati multimediale, attività teatrali italiane all'estero, con esclusione di proprie attività produttive, e iniziative straniere in Italia.

3. In particolare una quota del contributo dell'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 8
Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnati contributi annuali per la realizzazione del proprio programma, che dovrà essere effettuato d'intesa con gli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 7, qualora rientrino nelle competenze istituzionali dello Stato o di questi ultimi.

2. I contributi sono liquidati, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

TITOLO IV
Enti, Associazioni o Imprese stabili di produzione ed esercizio

Art. 9
Enti o Associazioni stabili ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal D.M. 29.11.1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

Teatri metropolitani: istituiti in città con almeno 500.000 abitanti.

Teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale: che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere almeno di 500 posti.

Teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma.

2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:
- di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;
- di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;
- di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti, o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:
- aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29.11.1990;

- esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;
- esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale, con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza artistica presso strutture produttive o distributive, sovvenzionate nel campo del teatro di prosa, salvo quanto previsto con D.M. 30.5.1992;
- autonoma Amministrazione;
- stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio ed almeno il 60% del restante organico amministrativo e tecnico;
- qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio può anche limitarsi ad un progetto di massima, purchè riferito a delle linee programmatiche biennali.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:
- raggiungere di massima 8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;
- rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate comunque, non oltre un quarto del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;
- programmare una qualificata ospitalità in sede;
- allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

6. Nel determinare l'ammontare del contributo sarà tenuto altresì conto:
- di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quantomeno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni, oltre che con l'Università anche con le scuole di riconosciuta rilevanza nazionale e di altri enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica;
- di un centro teatro studio;
- di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

- del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente;
- del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;
- del livello di gestione e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

8. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le Commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. 29.11.1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonchè previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

9. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;
b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione;
c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al D.M. 29.11.1990.

10. L'Autorità competente in materia di spettacolo, o su delega dello stesso, il Capo del Dipartimento, convoca i direttori degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 10

Enti o Associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico - privata

1. Gli Enti o Associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico - privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.

2. A tali enti o associazioni sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

- esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero nelle isole ove non esiste alcun teatro stabile pubblico o privato la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale di cui l'Ente locale ne assicuri la disponibilità;
- direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le Commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;
- autonoma Amministrazione;
- stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;
- stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

- presentare un progetto di produzione, ospitalità, promozione ed eventualmente di aggiornamento e perfezionamento professionale;
- raggiungere almeno 4000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;
- programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 5, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'Autorità competente in materia di Spettacolo, sentite le Commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, in rapporto al programma realizzato nonchè all'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio, un elencò degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico - pri vata.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. L'Autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva per la individuazione di funzioni omologhe, nonchè di principi operativi di funzionamento che siano coerenti al riconoscimento del prioritario interesse pubblico dell'attività degli enti. A tale fine l'Amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti stessi.

11. L'Autorità competente in materia di spettacolo si riserva, altresì, la facoltà di convocare in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 11

Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù

1. Agli Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca anche in collaborazione con le Università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono:

- organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore;
- direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le Commissioni consultive della prosa;
- nucleo artistico stabile;
- sedi direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala è ridotto della metà;
- apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;
- attività di laboratorio.

3. Al direttore artistico, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100 giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, delle quali non oltre la metà realizzate da altri centri riconosciuti.

5. All'inizio di ogni biennio e considerati i risultati conseguiti, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le Commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un'elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

6. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Nelle città con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è ammesso il riconoscimento anche di due organismi per ciascun settore di attività. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

7. L'Autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di fissare con proprio decreto, una direttiva circa l'individuazione di funzioni omologhe ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tal fine l'Amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

8. L'Autorità competente in materia di spettacolo si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli organismi di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 12

Imprese private di produzione ed esercizio

1. Sono considerate imprese private di produzione ed esercizio, le imprese che svolgono un programma coordinato di produzione ed ospitalità, che hanno diretta ed esclusiva disponibilità da almeno tre anni di una sala teatrale non inferiore a 500 posti e presentino i seguenti requisiti:

a) svolgimento di una attività produttiva propria delle imprese teatrali di prosa di cui al successivo art. 13;
b) svolgimento di un'attività di ospitalità stabile secondo quanto previsto al successivo art. 20 per l'esercizio teatrale;
c) titolarità, da almeno tre anni, della licenza di esercizio;
d) essere già destinatari di interventi finanziari dello Stato negli ultimi tre anni sia per l'attività di produzione che d'esercizio.

2. Le imprese di cui al precedente comma devono presentare una istanza unica, purchè corredata da separate documentazioni contenenti i dati relativi sia alla produzione che all'esercizio.

TITOLO V
Organismi e imprese teatrali di produzione a carattere privato, individuali, collettivi, o autogestiti

Art. 13

Imprese di produzione teatrale di prosa

1. Alle imprese di produzione teatrale di prosa , ammesse agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare sulla base dei requisiti indicati al precedente art. 5 e sentite le Commissioni consultive per la prosa, sono

concessi, purchè effettuino un minimo di 65 giornate recitative e non meno di 550 giornate lavorative:

a) contributi forfettari rapportati ai costi del lavoro riferiti agli oneri previdenziali e assistenziali complessivamente versati dall'impresa teatrale;

b) contributi forfettari sui costi di allestimento commisurati ad una quota degli oneri previdenziali e assistenziali di cui alla precedente lettera a);

c) contributi forfettari riferiti alla qualità dei progetti e dell'organizzazione territoriale quantificati in misura percentuale ai contributi di cui ai punti a) e b);

d) premi finali per la qualità dei risultati artistico organizzativi verificati a consuntivo di attività. Detti premi finali possono essere concessi a non più del 20% delle imprese ammesse ai benefici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e l'importo degli stessi sarà commisurato ad una percentuale dell'intervento finanziario disposto a preventivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate, e sempre che l'impresa abbia effettuato almeno la metà delle recite con contratti a percentuale e tenuto conto dell'allestimento di almeno un'opera teatrale originale di autore contemporaneo italiano non caduta in pubblico dominio;

e) in alternativa agli interventi finanziari previsti ai punti b), c).e d), a richiesta degli interessati, possono essere assegnati contributi forfettari di importo pari alla rivalsa dell'imposta sugli spettacoli riscossa dalla S.I.A.E. per conto dell'erario.

Detti contributi forfettari sono elevati del 20% per gli spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30.

Art. 13 bis

Imprese di produzione teatrale di prosa a carattere autogestito

1. Per le imprese a carattere autogestito che si distinguono per anzianità, direzione artistica qualificata e struttura organizzativa consolidata, progettualità sviluppata e riconosciuta nel tempo, finalità di non profitto, i contributi forfettari di cui alla lettera c) del precedente art. 13 verranno quantificati in misura maggiore.

Art. 14

Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù l'Autorità competente in

materia di spettacolo, con proprio decreto, formulerà, all'inizio di ogni stagione teatrale, sulla base del progetto artistico presentato e considerata l'attività svolta nell'ambito del settore, due separati elenchi di un ristretto numero, comunque non superiore a 25 ed a 15, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività di produzione nel campo rispettivamente della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:
- la continuità e l'identità del nucleo artistico;
- l'autonomia creativa e organizzativa;
- la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;
- programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Alle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, fermo restando l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attività di laboratorio, sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti alle lettere a), b) e c) del precedente art. 13. Alle stesse è riconosciuto un premio iniziale per la qualità del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, con gli stessi criteri previsti per i premi finali di cui alla lettera d) del precedente art. 13.

TITOLO VI
Iniziative culturali

Art. 15
Organismi di promozione, di perfezionamento professionale, teatro di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concessi contributi a favore di:

A) enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonchè di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera A) aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi C.E.E. può essere concesso un contributo - limitatamente alla attività svolta in Italia - sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere A), C) e D), deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 13.

4. I contributi possono essere assegnati solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera C), l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa ed associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

Art. 16
Teatro universitario

1. I contributi possono essere concessi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti artt. 11 e 14.

2. I contributi sono concessi ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 17
Progetti speciali

1. Possono essere assegnati contributi forfettari a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:
- l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;
- l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare dei contributi grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:
- almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il 30° anno di età tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con età superiore, che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico - organizzative;
- non più di tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;
- un progetto finalizzato allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:
  a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;
  b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;
  c) attività laboratoriale;
  d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;
  e) seminari, convegni;
  f) pubblicazioni;
  g) eventuale allestimento di spettacolo.

TITOLO VII
Distribuzione teatrale

Art. 18
Progetto nazionale

1. Il progetto nazionale di distribuzione è affidato all'Ente teatrale italiano nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalità di cui alla legge 14.12.1978, n. 836, nell'autonomia delle proprie scelte culturali, tenuto conto delle prioritarie esigenze di programmazione dei teatri direttamente gestiti, costituisce una funzionale rete distributiva sull'intero territorio nazionale, acquisendo la disponibilità di spazi teatrali idonei riguardo al profilo tecnico e all'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale. L'ETI promuove in tale rete distributiva una programmazione conseguente alle proprie scelte culturali e che riserva particolare attenzione al Teatro d'arte, alla Drammaturgia contemporanea, al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle correlazioni con le altre arti dello spettacolo ed alla danza, ove intervengano specifiche sovvenzioni. A tal fine sostiene un adeguato investimento pubblicitario e di sensibilizzazione teatrale, anche assumendosi direttamente gli oneri organizzativi.

2. Il progetto nazionale si può articolare in un Teatro per regione, anche di concerto con Istituzioni ed organismi locali e/o regionali con esclusione delle città sedi di teatri stabili pubblici, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma 5 - e può essere ampliato, previa intesa - con il circuito territoriale sovvenzionato dallo Stato - ove esista - se si riscontrasse l'opportunità di promuovere e incrementare la diffusione delle attività teatrali in sintonia con i progetti dell'E.T.I.

3. L'ETI, nella definizione del piano nazionale, dovrà tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Dipartimento dello Spettacolo ed è tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente.

4. L'ETI delibera annualmente, il programmma relativo al Progetto Nazionale di distribuzione degli spettacoli realizzati da compagnie sovvenzionate dallo Stato prevedendo la diffusione di circa 1500 recite incluse quelle da realizzare nei teatri direttamente gestiti e quelle da programmare attraverso i suoi progetti con particolare riferimento ad un progetto di attività teatrale nell'Italia meridionale ed insulare, che si ispiri anche all'interscambio tra

le varie culture mediterranee ed un progetto destinato ai giovani per la valorizzazione delle nuove leve. Per l'inclusione nel Progetto Nazionale alle compagnie è richiesto un piano di programmazione con almeno 30 recite già definite.

5. L'ETI, inoltre, può realizzare iniziative promozionali - oltre quelle previste al punto 2 del presente articolo - con particolare riferimento al teatro d'arte, di sperimentazione, al teatro per l'infanzia e la gioventù e alla danza, può riservare il 10% delle recite realizzate nell'ambito delle predette iniziative, a imprese teatrali professionali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato, con lo scopo di selezionare, secondo modalità trasparenti, e segnalare con specifiche manifestazioni giovani formazioni.

6. L'ETI, fatta eccezione per le iniziative promozionali e tenuto conto dell'impegno di cui al punto 1 in merito all'investimento pubblicitario, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale ovvero corrisponde compensi fissi non superiori al foglio paga giornaliero delle compagnie, così come definito al precedente 7° comma dell'art. 3.

7. L'ETI nell'ambito del proprio programma di promozione del teatro svolge la più ampia attività di informazione, documentazione e sensibilizzazione degli operatori e del pubblico.

Art. 19
Circuiti territoriali

1. Possono essere concessi contributi ad enti od associazioni ad iniziativa pubblica che svolgano attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concessi contributi ad enti o associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo:

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi non eccedenti il foglio paga così come definito al precedente 7° comma dell'art. 3.

Dette giornate recitative, salvo motivate deroghe dovranno essere:
- articolate su almeno 10 piazze;
- distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;
- effettuate in idonee sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni.

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio.

c) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

d) adottare entro il 31.12.1996 uno statuto conforme ai principi di cui al D.M. 31.8.1991. I circuiti ad iniziativa privata sono esonerati dall'obbligo degli apporti finanziari degli enti locali, nonchè dall'incompatibilità prevista nello stesso decreto per quanto concerne le cariche di presidente, consigliere e direttore.

4. Per la quantificazione dei contributi sarà tenuto conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, assegnatarie di intervento finanziario dello Stato con compenso così come definito al comma 3, lett. a) nonchè delle spese di promozione e pubblicità con esclusione del costo fisso del personale dipendente. I circuiti sono autorizzati ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonchè dei costi di ospitalità, compagnie teatrali che non abbiano chiesto intervento finanziario dello Stato, nonchè compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14.8.1967, n. 800.

5. Ai fini della determinazione del contributo sarà tenuto conto altresì:
- della qualità e del numero degli spettacoli ospitati;
- del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente;
- di documentata attività di promozione;
- dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui, anche pluriennali, stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. o ad altro Istituto di credito i contributi assegnati ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonchè dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.

6. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attività programmata sarà valutata ai fini del contributo, con il limite del 70% di quella accertata per la stagione 1990/91, fermo restando il numero minimo di recite previsto al precedente 3° comma.

7. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

8. L'Autorità competente in materia di spettacolo si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale della attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 20

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala - ivi compreso quello relativo alla pubblicità ed alla promozione del pubblico -, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi ai contributi sono:
- la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo;
- la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attività stabile;
- la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;
- l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui al 5° comma dell'art. 15;
- la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo sarà tenuto conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonchè del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 20% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonchè da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14.8.1967, n. 800. Fermo restando il limite del 20%, le giornate recitative programmate dall'ETI ai sensi dell'art. 18 sono computate per un numero doppio ai fini del raggiungimento del minimo dell'attività recitativa.

5. Qualora a consuntivo risulti, per quanto concerne le giornate recitative delle compagnie sovvenzionate dallo Stato, una percentuale inferiore all'80%, l'Amministrazione procederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso, fermo restando che il numero delle giornate recitative di dette compagnie non può comunque essere inferiore al 50% dell'intera attività recitativa dell'impresa.

Art. 21
Teatri municipali

1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purchè abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un'attività di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalità e termini di cui all'art. 20 della presente circolare.

2. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto:
- di una eventuale partecipazione a progetti finalizzati regionali od interregionali;
- dello spazio comunque riservato alle opere teatrali originali di autori italiani ed europei;
- dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente tenuto conto della capienza del teatro.

Il contributo verrà rapportato ai costi di pubblicità e promozione del pubblico, fino al 50% degli stessi.

Art. 22
Rassegne e festivals

1. I contributi possono essere concessi a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia anche per la valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello Stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari.

4. Non possono essere concessi contributi - ai sensi del presente articolo - a favore delle iniziative che beneficino di interventi finanziari previsti nella presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori ed organizzatori.

5. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti le iniziative si distinguono in:

A) iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che siano sovvenzionate da almeno 3 anni. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Autorità competente in materia di spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formulerà, con proprio decreto, un elenco di iniziative per un numero non superiore a 20 alle quali potrà essere assegnato un contributo non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festivals, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonchè di una struttura tecnico - organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

- una pluralità di spettacoli tra i quali almeno 1 presentato in prima nazionale;
- una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che per ospitalità che per coproduzioni, a organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonchè ad organismi stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica;
- una partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnato un contributo in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione del contributo è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 23
Piani programmatici

1. Alla fine di ogni stagione teatrale l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentiti i pareri del Comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 24 e delle Commissioni consultive della prosa, predispone piani programmatici annuali o pluriennali di indirizzo delle attività teatrali provvedendo ad individuarne, con le necessarie priorità, gli obiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

2. A tal fine l'Autorità competente in materia di spettacolo formula appositi elenchi di validità annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Art. 24
Comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale

1. E' istituito un Comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito di esprimere pareri circa:
a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali;
b) gli elenchi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 23;
c) le questioni di maggiore rilevanza che interessino più settori delle attività teatrali di prosa.

2. Il Comitato tecnico è presieduto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, o per sua delega, dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo ed è composto dai rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali previsti dalla presente circolare e dagli stessi designati, nonchè dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal rappresentante degli autori e dall'esperto nominato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, componenti delle Commissioni consultive della prosa.
Entrano a far parte del Comitato un rappresentante del Teatro universitario, un rappresentante dei teatri municipali nonchè un rappresentante di altre associazioni di autori teatrali non facente parte delle Commissioni consultive della prosa.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di categoria, comunque in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti.

3. Assolve le funzioni di segretario, il segretario delle Commissioni consultive della prosa.

4. Il Comitato è nominato annualmente con Decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo entro 60 giorni dalla emanazione della circolare sulle attività teatrali di prosa.

Art. 25

Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero - tournèes e coproduzioni

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11.8.1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournèes sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiarie di contributi, possono essere computate fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonchè l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità di intervento previste in generale dalla presente circolare.

Art. 26

Teatro d'Europa

L'attività del Piccolo Teatro di Milano, quale teatro d'Europa, è disciplinata dal D.M. 29.11.1991.

Art. 27
Incentivi alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea

1. Fermo restando quanto già previsto agli artt. 9, 10, 13 lett. d) e 19, nonchè la programmazione obbligatoria prevista dall'art. 20, i programmi delle iniziative teatrali che prevedano uno spazio significativo per la rappresentazione di opere teatrali originali di autori contemporanei italiani o di Paesi della CEE, possono beneficiare di una maggiorazione del contributo ordinario.

2. Nel determinare l'ammontare dei contributi di cui alla presente circolare saranno tenuti in particolare evidenza gli allestimenti di "opere prime".

Art. 28
Requisiti tecnici delle sale teatrali

1. Gli organismi teatrali di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di contributo, oltre alla licenza di esercizio una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attività sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare, od eventuale aggiornamento di quella già presentata.

2. Prima dell'inizio di ogni stagione teatrale, l'Autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al precedente art. 24 e delle Commissioni consultive della prosa, può fissare i requisiti minimi necessari per l'accesso delle sale all'intervento finanziario previsto agli articoli di cui al precedente comma.

Art. 29
Incentivi all'inserimento professionale dei giovani attori e tecnici

Agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale, è assegnato un incentivo finanziario che sarà definito al momento di predisporre i criteri di assegnazione degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

Art. 30
Norme transitorie

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli E.N.P.A.L.S. 031.

3. Le distinte di incasso da esibire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della S.I.A.E.

4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei Trasporti.

5. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'Amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto o anticipazione nonchè, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

6. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività da svolgere e svolti.

7. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'Amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali

medesime. Conseguentemente è sospeso anche per la stagione teatrale 1993/94 l'obbligo della certificazione di bilancio per gli organismi teatrali assegnatari di interventi finanziari dello Stato non inferiori a £ 500.000.000, già previsto all'8° comma dell'art. 5 della circolare n. 21 del 31 marzo 1993.

8. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

9. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del F.U.S. annualmente destinata alle attività teatrali di prosa.

10. Potranno essere concesse deroghe straordinarie a quanto previsto dalla presente circolare per quelle iniziative di elevato livello artistico ed in presenza di eventi eccezionali.

11. La presenta circolare ha validità per la stagione 1995/96 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1996 e salvo quanto previsto al 2° comma dell'art. 2.

Roma, 31 marzo 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 103

95A3875

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651395) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 166/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee:*
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189